

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1463

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MICHELE BORDO**

Istituzione in Foggia di sezioni distaccate della corte d’appello e della corte di assise d’appello di Bari, nonché del tribunale per i minorenni

Presentata il 1° agosto 2013

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il territorio della provincia di Foggia si caratterizza anche per la presenza di due circoscrizioni giudiziarie — i tribunali di Foggia e di Lucera — la cui ragion d’essere è collegata a diversi elementi: la vastità del territorio, il numero di residenti e gli indicatori giudiziari.

Per numero di comuni ed estensione territoriale, quella di Foggia è tra le province italiane più grandi; caratterizzata, inoltre, dalla compresenza di subsistemi geografici — zone appenniniche, Gargano, Piana del Tavoliere — che rendono particolarmente difficoltosi i collegamenti tra le diverse località e, a maggior ragione, tra i centri della provincia di Foggia e il capoluogo regionale, sede della corte d’appello, della corte di assise d’appello e del tribu-

nale per i minorenni più vicini: in media occorre percorrere 165 chilometri per raggiungere Bari (ma gli abitanti di Vico del Gargano ne devono percorrere 232), con tutto ciò che ne consegue in termini di costi per i cittadini.

In rapporto alla popolazione residente il numero degli affari penali e civili pendenti è tra i più rilevanti dell’intera regione Puglia. Ciò anche a causa, sotto il profilo penale, dell’emersione di organizzazioni criminali di chiaro stampo mafioso, come accertato dalla magistratura. È quest’ultimo un elemento di forte pericolosità sociale e di elevata criticità economica, cui è necessario rispondere con l’attivazione, da parte dello Stato, di misure idonee sotto il profilo della prevenzione e della repressione. Tra queste c’è l’istituzione della sezione locale

della Direzione distrettuale antimafia, possibile solo dove esiste una corte d'appello.

Infine, la mancanza del tribunale per i minorenni e di un collegato istituto per la rieducazione minorile provoca enormi disagi, sotto il profilo sociale, ai ragazzi coinvolti in procedimenti penali e alle loro famiglie, per la gran parte economicamente svantaggiate, le cui relazioni ven-

gono di fatto interrotte, pressoché totalmente, a causa della distanza dal capoluogo regionale.

Nasce da queste considerazioni la presente proposta di legge per l'istituzione in Foggia delle sezioni distaccate della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni, che sottopongo alla vostra attenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono istituite in Foggia una sezione distaccata della corte d'appello di Bari e una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni giudiziarie di Foggia e di Lucera.

2. È istituito in Foggia il tribunale per i minorenni, con giurisdizione sul territorio delle circoscrizioni giudiziarie di Foggia e di Lucera.

ART. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a determinare la pianta organica e il personale dipendente necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1. Con lo stesso decreto, il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli stessi uffici giudiziari, che devono comunque essere attivati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Alla data di istituzione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'ap-

pello e alla corte di assise d'appello di Bari e al tribunale per i minorenni di Bari, e appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione distaccata della corte d'appello di Foggia, della sezione distaccata di corte di assise d'appello di Foggia e del tribunale per i minorenni di Foggia sono devoluti alla cognizione dei citati uffici giudiziari.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano alle cause civili nelle quali sono già state precisate le conclusioni, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione in giudizio a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.

